

Contratto di sussidio generale per: **GARANZIA DA MANCATA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA (GMI)**

REGOLAMENTO

A far data dall'effetto della presente:

La società si impegna a rimborsare le cifre dei contratti dei clienti di **XXXXXXXXXX** per la casistica di mancata installazione e posa in opera impianto/opere entro 120giorni dal pagamento direttamente imputabili alla stessa.

Restano garantiti tutti gli eventi derivante dalla civile applicazione.

Resta la facoltà della società di tentare una mediazione di giorni 45prima di procedere al rimborso. In caso di esito negativo nella procedura di mediazione si procede al rimborso degli importi descritti nel contratto, e i crediti derivanti dal titolo vengono ceduti alla società e non possono essere trasferiti a terzi.

Restano esclusi tutti i fatti penali e non dipendentemente imputabili alla **XXXXXXXXXX**.

Contraente per contratto generale:

NOME COGNOME /RAGIONE SOCIALE – SEDE LEGALE

P.IVA/C.F.: 000000000000000000 - PEC 000000000000



PRINCIPALI CARATTERISTICHE	
Durata della garanzia	120 giorni
Mediazione	45 giorni
Tempo medio di emissione	1-2 giorni lavorativi
Retroattività	Nessuna
Modalità di rimborso	Bonifico su c/c

Data	Toro Banco Generale Sanpaolo	Contraente contratto generale
00/00/0000		

Le singole adesioni valgono solo su apposita scheda contrattuale, l'attivazione avviene dopo la ricezione della scheda di adesione firmata e timbrata dal coordinatore
Il prodotto è gestito esclusivamente dal coordinatore: Toro Banco Generale Sanpaolo Sede legale: Circonvallazione Clodia n.167, 00195 Roma (RM) P.IVA/C.F. 96614100582 - torobgs@pec.it

CONFERMA ADESIONE

Roma, lì 00/00/0000

Gentile Associato,

XXXX:

P.IVA/CF: xxxxx

SEDE LEGALE: xxxx

La ringraziamo per aver scelto TORO BANCO GENERALE SANPAOLO.

Siamo lieti di comunicarLe che la Sua domanda di adesione è stata accettata e deliberata, pertanto a partire dal **00/00/0000**, potrà usufruire delle prestazioni relative alla copertura denominata **GARANZIA DA MANCATA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA (GMI)** da Lei sottoscritta.

Le ricordiamo che, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica studiotoro.bgs@outlook.it saremo a Sua completa disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 e sabato dalle 9.00 alle 13.00 per:

- informazioni
- informazioni in merito alla Sua posizione amministrativa;
- informazioni sulle prestazioni previste dalla copertura perdita economica sottoscritta;
- informazioni sulla detrazione fiscale.

Inoltre potrà scrivere all'indirizzo email per:

- informazioni relative alle pratiche di rimborso

GARANZIA DA MANCATA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA n. 0000001/2024

Emessa in ROMA 00/00/0000

La TORO BANCO GENERALE SANPAOLO con sede legale in C.ne Clodia 167, 00195 Roma (RM), P.IVA/Cf. 96614100582
 attesta l'avvenuta delibera positiva del servizio di GARANZIA DA MANCATA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA (GMI)

PROMOTORE: xxxx

SOCIO RICHIEDENTE

Richiedente (Obbligato principale)			C.F./P.I.
			xxxx
Sede Legale	VIA/P.ZZA/N.CIVICO	CAP	PROVINCIA

COOBBLIGATO

Coobbligato	C.F./P.I.

Toro Banco Generale Sanpaolo – GARANTE -Emette la Garanzia in favore di **XXXXXX**

BENEFICIARIO

Beneficiario richiedente (Obbligato principale)		C.F./P.I.	
CLIENTE FINALE DI XXXXXX		SCHEDA DI ADESIONE	
Residenza/Sede Legale	VIA/P.ZZA/N.CIVICO	CAP	PROVINCIA
SCHEDA DI ADESIONE	SCHEDA DI ADESIONE	SCHEDA DI ADESIONE	SCHEDA DI ADESIONE

DESCRIZIONE GARANZIA	A GARANZIA DELL'IMPORTO DI ANTICIPAZIONE O SALDO RICEVUTI DA xxxx NELLA MISURA DEL 100% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE CORRISPONDENTE A QUANTO DICHIARATO SU SCHEDA DI ADESIONE PER SINGOLO CLIENTE FINALE. NON SONO POSSIBILI MODIFICHE O RISOLUZIONI ANTICIPATE (È consentito l'annullamento della scheda di adesione in caso di richiesta da Mirko Ferrari S.r.l. solo in caso di recesso del cliente finale tra Mirko Ferrari S.r.l. e cliente finale entro il limite di giorni 30 dalla sottoscrizione dello stesso)
-----------------------------	--

CONDIZIONI PRESCELTE	SI	NO
GARANZIA A PRIMA RICHIESTA	X	

IMPORTO GARANTITO	€ SINGOLO RISCHIO SU SCHEDA DI ADESIONE
DURATA	DAL 00/00/0000 AL 00/00/0000

COSTO SUSSIDIO	QUOTA ASSOCIATIVA	TOTALE
€ 00,00 / LETTERE	0,00	00,00

Documento garanzia emesso in singola copia, valevole per: ENTE EMITTENTE – CONTRAENTE - BENEFICIARIO

Copia identica per: ENTE EMITTENTE – CONTRAENTE - BENEFICIARIO

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e delimitazione della garanzia.

La garanzia di cui al presente contratto, regolata dalle presenti condizioni generali che le parti dichiarano di aver attentamente letto ed approvato, è prestata esclusivamente per le inadempienze contrattuali del Contraente verso il Beneficiario, verificatesi nel corso della sua durata e validità e dopo il perfezionamento della stessa, con espressa esclusione delle obbligazioni sorte antecedentemente alla stipula della garanzia anche se scadenti durante il periodo di validità del contratto che quand'anche sorte entro detto periodo scadano oltre il termine di validità della garanzia. Qualunque sia il numero delle inadempienze verificatesi la Società non potrà essere tenuta al pagamento di una somma maggiore del capitale garantito. La garanzia non comprende le penalità contrattuali e i debiti di valuta.

Art. 2 – Decorrenza del contratto – Pagamento dei corrispettivi, supplementi

Scaduto il termine di durata del presente atto, la garanzia cessa la sua efficacia. Il periodo di validità ed efficacia della contratto è, comunque ed in ogni caso, limitato fino al termine dell'obbligazione principale. Ciò anche nel caso in cui la scadenza dell'obbligazione principale risulti antecedente alla data del termine di durata indicata dalla stessa.

La validità della garanzia è subordinata alla firma del contratto da parte del Contraente, del Beneficiario e della **società emittente**, all'incasso da parte di quest'ultima del corrispettivo dovuto e al buon fine di eventuali titoli bancari rilasciati a saldo del corrispettivo stesso, anche per eventuali proroghe.

Il corrispettivo relativo al presente contratto è comunque incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso essere richiesta la sua restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del Beneficiario.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce di calcolo del corrispettivo, o, in mancanza, secondo le indicazioni richieste dalla Società. Il mancato pagamento dei supplementi del corrispettivo determina l'automatica sospensione di diritto dell'efficacia della garanzia.

Art. 3 – Condizioni di validità della fidejussione

La validità della presente garanzia nella sua forma di credito di firma (sussidio, contributo economico con finalità solidali), è sottoposta a condizione sospensiva del rilascio da parte del Contraente di idonee garanzie (costituzione di pegni di somme, titoli o

iscrizioni ipotecarie ed in tal senso richiamandosi, per quanto applicabili, ai criteri fissati dalla Direttiva UE 17/2014 "Mortgage Credit Directive") ivi previste, ed alla consegna ed allegazione, alla presente, del contratto sottoscritto dal Contraente e dal Beneficiario, che dovrà essere siglato anche dalla **società emittente**.

La mancata sottoscrizione e restituzione delle obbligazioni, personali ed aziendali, ai sensi dell'art. 1944 co. 2, nonché delle dichiarazioni di debito ed assenso alla loro cartolarizzazione, determina la decadenza del contratto che si assume come mai emesso.

Il Contraente contestualmente ed in relazione alla sottoscrizione del presente atto ratifica l'avvenuta visione ed accettazione del patto parasociale di adesione agli obblighi di responsabilità finanziaria solidale.

Art. 4 – Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo

Il rilascio delle garanzie e/o la consegna del contratto principale potrà avvenire anche successivamente all'emissione della garanzia ma comunque non oltre sette giorni da tale data a pena di mancata decorrenza della garanzia stessa. In mancanza, la presente garanzia non potrà essere utilizzata per l'avvio di procedure monitorie.

Art. 5 – Durata e proroga della garanzia

Il periodo di validità della garanzia è indicato sul frontespizio della scheda di adesione e cessa automaticamente allo spirare della data ivi specificata.

Trascorso detto termine la garanzia non avrà più efficacia anche se l'originale del presente atto non venga restituito. La durata della garanzia nei confronti del beneficiario è di 120giorni.

Art. 6 – Sussistenza di altre garanzie

Qualora altre garanzie, anche reali, risultassero prestate in favore del Beneficiario per le stesse obbligazioni oggetto della presente, la **società emittente** sarà obbligata solo per una quota corrispondente al rapporto tra la somma da essa garantita e la totalità delle somme delle altre coesistenti fidejussioni.

Alla società è comunque riservato il beneficio della divisione ai sensi dell'art. 1947 C.

Art. 7 – Obblighi del beneficiario

Il Beneficiario si obbliga, pena la decadenza della garanzia prestata con il presente atto, a comunicare alla **società emittente**, mediante raccomandata, entro il termine massimo di giorni dieci da quando ne sia venuto a conoscenza, ogni inadempimento, ritardo o comunque ogni fatto negativo che possa riguardare le obbligazioni garantite, e che sia, in ogni caso, indice di diminuita capacità patrimoniale e solvibilità del Contraente. La **società emittente** ha facoltà, ove da essa ritenuto, di indicare al Beneficiario eventuali iniziative da svolgere, anche in sede giudiziaria, ed il Beneficiario in questo caso, sarà tenuto a seguire le predette istruzioni, sempre ove ricevute. Rimangono in ogni caso in essere, in capo al Beneficiario gli obblighi di legge, in caso di inadempimento del Contraente. Il Beneficiario inoltre si impegna a non stipulare alcun accordo transattivo con il Contraente, o con chi per esso, senza il preventivo consenso scritto della **società emittente**, pena la inefficacia e la decadenza del contratto.

Art. 8 – Perdite risarcibili

L'importo garantito dalla **società emittente** costituito dalle somme che risulteranno dovute dal Contraente in adempimento dell'obbligazione principale oggetto del presente atto, al netto delle somme delle garanzie eventualmente fornite direttamente al Beneficiario dal Contraente o da terzi, salvo quanto previsto all'art. 6, e previa deduzione: a) dell'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso il Beneficiario, anche se non abbiano origine dal rapporto contrattuale oggetto del presente atto; b) dell'ammontare degli eventuali recuperi effettuati dal Beneficiario prima della riscossione del risarcimento.

Art. 9 – Avviso di inadempimento – Pagamento del risarcimento

Il Risarcimento delle eventuali perdite subite dal Beneficiario a causa degli inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte del Contraente, verrà effettuato dopo la valutazione che verrà riportata in un apposito atto di liquidazione redatto in accordo tra il Beneficiario e la **società emittente**. Il beneficiario in ogni caso dichiara di rinunciare fin d'ora alla domanda per interessi legali e rivalutazione. In caso di fallimento del Contraente o di procedura concorsuale equiparata, **società emittente** effettuerà il risarcimento entro trenta giorni dalla data di chiusura di richiesta di liquidazione. In caso di controversia, il Beneficiario rinuncia espressamente a richieste di provvedimenti di anticipata e provvisoria esecutorietà.

Quest'ultimo, preliminarmente, sarà tenuto a comprovare e a documentare la effettiva e definitiva inadempienza del Contraente. La Società sarà tenuta a pagare quanto dovuto al Beneficiario, una volta inutilmente escusso il debitore principale e gli eventuali coobbligati solidali. Le spese saranno anticipate dalla parte attrice.

Dopo di che la **società emittente**, a norme delle condizioni generali del presente atto, procederà alla liquidazione del danno subito trascorsi 30 giorni.

L'importo del risarcimento verrà corrisposto dalla **società emittente** dopo averne dato avviso al Contraente.

La liquidazione avverrà decorsi il termine di giorni 45 per la mediazione tra contraente e beneficiario.

Art. 10 – Atto di liquidazione e mediazione

Le parti, come sopra indicate, convengono che la valutazione delle perdite, stilata in apposito atto – “atto di liquidazione” – verrà in ogni caso fatta d'accordo tra il Beneficiario e la Società e notificata al Contraente.

La liquidazione non avverrà prima dei tempi di avvio della mediazione e del loro corso stimati in giorni 45.

Art. 11 – Anticipata liberazione della Società

È in facoltà della Società, anche prima di aver pagato il Beneficiario, di agire nei confronti del Contraente affinché quest'ultimo lo liberi dall'obbligazione o in mancanza fornisca idonee garanzie reali o personali quando: a) Il Contraente sia stato convenuto in giudizio o sia destinatario di una richiesta di ingiunzione di pagamento; b) il Contraente ritardi per mala fede o insolvenza il pagamento delle proprie obbligazioni o abbia subito protesti cambiali, sequestri o pignoramenti; c) quando l'obbligazione garantita è divenuta esigibile per scadenza del termine.

Art. 12 – Cessione del contratto

Ai sensi dell'Art. 1406 e seguenti del c.c., il presente contratto e tutte le obbligazioni da esso scaturenti, può essere ceduto dalla Società ovvero può essere oggetto di cessione in favore di altro soggetto svolgente attività nell'ambito della gestione dei crediti e partecipazioni. Le Parti, consapevoli dei propri diritti, con la sottoscrizione del presente contratto, rilasciano piena e completa autorizzazione alla cessione, ovvero rilasciano pieno consenso alla cessione del contratto, manlevando la Società da ogni responsabilità in merito. In tal caso, qualora il Beneficiario dovesse richiedere risarcimenti scaturenti da inadempimenti del Contraente rispetto alle obbligazioni garantite dal presente contratto, la Società sarà tenuta all'istruttoria della pratica, ma le obbligazioni relative al risarcimento saranno esclusivamente del terzo cessionario della garanzia rimanendo la Società liberata con la intervenuta cessione del rischio.

Art. 13 – Diritto di surroga

Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente fidejussione, la **società emittente** sarà surrogata in ogni diritto ed azione del Beneficiario nei confronti del Contraente e dei suoi eventuali coobbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte a titolo di capitale, interessi e spese. Il Contraente si impegna a corrispondere su tutte le somme pagate gli interessi nella misura del tasso ufficiale corrente. Il Beneficiario è obbligato a fornire alla **società emittente** tutta la documentazione ed ogni informazione utile per l'inizio o per il proseguimento dell'azione di rivalsa e a fare, altresì, formale cessione dei suoi diritti ed azioni.

Art. 14 – Diritto di rivalsa

Il Contraente e gli eventuali coobbligati, con vincolo solidale tra loro, si impegnano a rimborsare alla **società emittente** senza alcuna eccezione ed entro trenta giorni dalla data della richiesta scritta raccomandata, le somme da questa pagate o che fosse chiamata a pagare per capitali, interessi e spese in dipendenza della presente fidejussione. Restano a carico del Contraente tutte le spese che la Società effettuerà per il recupero delle somme versate in dipendenza del presente atto. La **società emittente** anche prima di effettuare pagamenti, potrà agire contro il Contraente e gli eventuali coobbligati perché le procurino la liberazione dagli obblighi fidejussori o le prestino le necessarie garanzie patrimoniali accessorie per una efficace azione di rivalsa/recupero qualora abbia ricevuto la comunicazione di cui al superiore Art. 7, ovvero nel caso in cui il Contraente abbia subito protesti, pignoramenti o sequestri e pregiudizievoli a vario titolo.

Art. 15 – Condizioni sospensive e varie

Il Contraente ed il Beneficiario si obbligano, pena la inefficacia del contratto, a far pervenire alla **società emittente**, la copia della scheda di adesione singola corredata dai documenti integrativi. Pena la non attivazione della stessa.

Art. 16 – Norme di Legge. Penale Responsabilità. Exceptio Doli.

Per tutto ciò che non risulti contemplato dal presente atto di fideiussione, valgono le norme di Legge. Si stabilisce che l'accertamento da reato penale in luogo delle attività inquirenti e requirenti è prevalente rispetto ad ogni statuizione addi sottoscritta. La Società ha il dovere di sollevare l'exceptio doli nel caso di richiesta abusiva o fraudolenta del creditore o basata su fatti che ingenerino il sospetto di abuso o la frode.

Art. 17 – Foro competente.

Per tutte le eventuali controversie od azioni derivanti dal presente atto di fidejussione, si elegge Foro competente quello di emissione.

Ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, vige, l'art.6 Reg. 1896/2006 il quale rimanda alla disciplina di cui al Regolamento n.44/2001. Trova, pertanto, applicazione l'art. 2, Reg. CE n.44/2001 secondo il quale è competente il Giudice dello stato nel quale ha domicilio il convenuto. Non è necessaria l'assistenza del legale in considerazione della normativa europea in materia.

Art. 20 – Forma delle comunicazioni alla società.

Tutte le comunicazioni, avvisi e notifiche, dipendenti dal presente atto, dovranno essere fatte, a mezzo di raccomandata, contemporaneamente alla sede legale della **società emittente**, e mediante e-mail:

studiotoro.bgs@outlook.it

☒ Il Contraente dichiara di aver preso visione degli allegati, condizioni e di accettare le condizioni di servizio.

Firma Contraente

Firma agenzia emittente